

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL

LAZIO - ROMA

Sezione Quarta Ter

MOTIVI AGGIUNTI

Per

ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE (CF 90009630550), in persona del legale rappresentante p.t. Luigi Pelliccia, con sede legale in Orvieto Corso Cavour 157, rappresentata e difesa – come da procura in atti - dal Prof. Avv. Paolo Rossi (RSSPLA64C31C990N) (domicilio digitale paolo.rossi@avvocatiperugiapec.it)

ricorrente

nell'ambito del ricorso RG n. 10940/2023 proposto

CONTRO

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY -MIMIT (CF 80230390587) in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12, con l'avv. Luigi Simeoli

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI (DGSCERP) (CF 80230390587) in persona del Direttore Generale in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12, con l'avv. Luigi Simeoli

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY,
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI (DGSCERP),
DIVISIONE IV (CF 80230390587)** in persona del Dirigente in carica,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei
Portoghesi 12, con l' avv. Luigi Simeoli

resistente

e nei confronti di

D.V.B.T. srl (P. IVA 09102811008), in persona del legale rappresentante p.t.,
con sede in Roma Via di Colle Trugli 75, rapp.to e difeso dall'avv. ti Alfredo
Cirillo (alfredocirillo@ordineavvocatiroma.org) e Francesco Maria Rebaudo
(francescomariarebaudo@ordineavvocatiroma.org)

controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO,

-del Decreto Direttoriale del 25.5.2023 con cui è stato approvato l'elenco degli
indennizzi spettanti, delle integrazioni o decurtazioni ad importi già
riconosciuti secondo le modalità previste dall'art. 3 del Decreto
interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.1.2021 agli operatori di rete
titolari di diritti d'uso che, ai sensi del DM 19.6.2019 e smi (cd. Road Map),
hanno dismesso nelle relative aree tecniche le frequenze oggetto di rilascio
obbligatorio, segnatamente nelle parti in cui con tale provvedimento è stato
riconosciuto a DVBT srl l'indennizzo per il rilascio del CH 45 in provincia di
Perugia in relazione all'emittente Teleorvieto 2, e per l'effetto è stato
ricalcolato in pejus l'indennizzo dell'Associazione Teleorvieto Due già
riconosciuto con provvedimento del 19.10.2022 ;

-del Decreto direttoriale del 20.11.2023 (cfr. all. 8 depositato dal Ministero
resistente) con cui con cui è stato approvato l'elenco dell' ulteriore quota di
indennizzo spettante agli operatori di rete locale titolari di diritti d'uso che, ai
sensi del DM 19.6.2019 e smi (cd. Road Map), hanno dismesso nelle relative
aree tecniche le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio, segnatamente nelle
parti in cui con tale provvedimento è stato riconosciuto a DVBT srl l' ulteriore

quota di indennizzo per il rilascio di n.6 impianti sulla frequenza CH 45 in provincia di Perugia;

- nonché di tutti gli altri atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti, connessi e/o consequenziali.

FATTO

Noti i fatti per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, ai fini dei presenti motivi aggiunti si osserva quanto segue, alla luce della produzione documentale, peraltro incompleta, di controparte volta evidentemente a giustificare la pretesa legittimità del provvedimento gravato che ha riconosciuto a DVBT srl l'ulteriore indennizzo per la disattivazione di 6 impianti sul CH45 in Provincia di Perugia.

Gli atti versati dal Ministero, in realtà, sono stati già gravati, quali atti presupposto e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti, rispetto a quello impugnato in via principale.

Nondimeno, in tal contesto, si rende opportuna, per quanto occorrer possa, la proposizione dei presenti

MOTIVI AGGIUNTI

I-Violazione, falsa e/o errata applicazione dell' art. 1 comma 1039 della L.n. 205/2017, nonché degli artt. 2 e 3 del Decreto interministeriale Mise-Mef del 27.11.2020. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; grave difetto di istruttoria.

In primo luogo, per quanto emerge dai documenti prodotti dal Ministero resistente, solo ora si è venuti per la prima volta a conoscenza che nel 2012 fu rilasciato a DVBT srl – che non era risultata utilmente collocata in graduatoria nella gara del 2011, nell'ambito del passaggio dall'analogico al digitale terrestre, per l'assegnazione all'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive in ambito locale - un diritto d'uso temporaneo sulla frequenza CH45 per l'emittente Teleambiente Umbria su n.6 impianti, segnatamente quelli di Piazza Michelotti, Chiasci Belfiore, Monte Arnato-Città Castello, Sal Valentino della Collina, Maiano e Purello; provvedimento poi "rettificato" in autorizzazione temporanea con atto del 25.9.2013 (cfr. all. 3 depositati dal Ministero), nonché, in pari data, un'autorizzazione temporanea sempre sulla frequenza CH45 per l'emittente TO2 limitatamente all'impianto di Panicale (cfr. all.4 cost. controinteressata).

Ora, evidentemente, l'autorizzazione temporanea sui suddetti 6 impianti sul CH45 per la provincia di Perugia costituirebbe, a dire di controparte, presupposto fondante la pretesa legittimità del riconoscimento operato dalla PA, nel provvedimento gravato in via principale, dell'indennizzo ulteriore, a favore di DVBT srl e in danno della ricorrente, in relazione alla presunta disattivazione dei 6 suddetti impianti asseritamente funzionanti sul CH45 in Provincia di Perugia.

Il che, tuttavia, non è, come risulta per tabulas dai controlli operati dall'Ispettorato territorialmente competente poco tempo prima (luglio 2020) dell'adozione del DM interministeriale del 27.11.2020 di disciplina delle modalità operative per l'erogazione dell'indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale titolari di diritti d'uso che avevano rilasciato in via obbligatoria ed anticipata le frequenze per il servizio televisivo digitale (**all.1**). In particolare, dalle risultanze di tali controlli del 16.7.2020 relativi alla provincia di Perugia emerge non solo che nessuno dei suddetti 6 impianti di DVBT srl autorizzati sul CH45 per l'emittente Teleambiente Umbria era effettivamente funzionante – come avrebbe dovuto –, ma che Teleambiente Umbria veniva trasmessa su Perugia tramite l'impianto dell'operatore di rete Associazione Teleorvieto Due RTUAquesio, cioè dalla ricorrente. (cfr. all.1 – risultati del controllo su Perugia del 16.7.2020)

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti gravati, in quanto, come noto, l'art. 2 del citato DM 27.11.2020 individua quale beneficiari dell'indennizzo de quo solo gli operatori di rete titolari di diritti d'uso in ambito locale e/o i titolari di autorizzazioni temporanee in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, tra cui, anzitutto, la realizzazione ed attivazione della rete relativa alla frequenza assegnata entro sei mesi a partire dallo switch-off dell'area interessata, nonché quello di rispettare tutte le condizioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. art. 5 dell'autorizzazione rilasciata a DVBT srl – all. 2 cost. controinteressata).

Del resto, la ratio dell'indennizzo de quo consiste proprio nel “ristorare” l'operatore di rete locale che si trova a dover dismettere l'esercizio di un impianto da cui trasmette la propria emittente.

Ma se l'impianto non è effettivamente funzionante, a quale indennizzo può aver diritto l'operatore di rete locale ?

Di qui l'illegittimità dell'operato della PA resistente che ha riconosciuto un indennizzo a DVBT srl malgrado i 6 impianti "indennizzati" non fossero effettivamente funzionanti.

Di qui, anche, la grave carenza istruttoria della PA resistente, che ha riconosciuto l'ulteriore indennizzo a DVBT srl per n.6 impianti sul CH45 in provincia di Perugia effettivamente non funzionanti, in violazione degli obblighi imposti dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata. Il che è ancor più grave ove si consideri che, per quanto ancora risulta dalla documentazione ex adverso prodotta (cfr. all.ti 8-9 depositati dalla controinteressata), il Ministero ha elargito inopinatamente l' indennizzo di cui è causa, riducendolo alla ricorrente, in relazione alla pretesa dismissione anticipata volontaria dei suddetti 6 impianti - in realtà mai stati effettivamente funzionanti - solo a fronte della mera autodichiarazione di disattivazione di DVBT srl; la quale autodichiarazione, per di più, non è neppure relativa a tutti e 6 gli impianti de quibus, ma addirittura solo a 3, cioè a quelli di San Valentino della Collina, di Piazza Michelotti e di Maiano (cfr. all.ti 8 e 9 cost. controinteressata).

Ove, invece, il Ministero si fosse premurato di verificare le risultanze di tutti i controlli operati nel corso del periodo di presunto esercizio (2012-2022) su tali 6 impianti di DVBT srl sul CH45 in Provincia di Perugia dal proprio Ispettorato territorialmente competente di Umbria-Marcche – la cui documentazione stranamente non è stata versata in atti e di cui si chiede sin d'ora la produzione in giudizio -, sarebbe pervenuto a conclusioni ben diverse da quelle ora censurate.

Ne consegue, quale logico corollario, che è del tutto errata anche la decisione della PA di aver ricalcolato *in pejus* l'indennizzo dell'Associazione ricorrente in quanto connessa all' illegittimo riconoscimento a DVBT srl – che non ne ha diritto – di una quota dell'indennizzo per n. 6 dei suddetti impianti mai eserciti in Provincia di Perugia sul CH45; di qui, in via derivativa, l'illegittimità anche dell'ulteriore provvedimento gravato del 20.11.23 che ha riconosciuto a DVBT srl una quota aggiuntiva dell'indennizzo de quo allo stesso titolo.

Di qui la manifesta illegittimità, anche per evidente carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti, del provvedimento gravato.

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale:

- in via istruttoria, ordinare ex art. 63 cpa al Ministero resistente la esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa alle risultanze dei controlli operati dall'Ispettorato territoriale Marche-Umbria tra il 2013 ed il 2022 sul funzionamento degli impianti di Piazza Michelotti, Chiasci Belfiore, Monte Arnato-Città Castello, Sal Valentino della Collina, Maiano e Purello dell'operatore di rete DVBT srl autorizzati sul CH45 per la provincia di Perugia; con riserva di ulteriori motivi aggiunti;

- in via principale, accogliere il ricorso principale in uno con i presenti motivi aggiunti. Con ogni consequenziale statuizione di legge.

Si produce:

- 1) Copia nota prot. 113385 del 2-10-2020 Ispettorato MISE territoriale Umbria Marche.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che per la proposizione dei presenti motivi aggiunti non è dovuto il contributo unificato in quanto quelli di cui in epigrafe sono già riportati nel ricorso introduttivo anche se non conosciuti.

Roma, lì 19.4.2024

Prof. Avv. Paolo Rossi